

RIMBORSI IVA ESONERO dall'OBBLIGO di PRESTARE GARANZIE

di Paolo Adriano Stella

Il decreto legislativo approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1998 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), è intervenuto a modificare numerosi decreti delegati della riforma Visco.

In particolare, nel quadro della **semplificazione** del sistema dei rimborsi Iva, l'articolo 3, 1° comma lettera c) del decreto in esame, ha **aggiunto** due ulteriori commi all'articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972 [CFF ● 238a].

La disposizione, di evidente carattere **agevolativo**, consente, in presenza di particolari requisiti, di superare gli obblighi relativi alle **garanzie** richieste dall'articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972.

I requisiti richiesti tuttavia, limitano l'esonero ad un ristretto ambito oggettivo di imprese; la disposizione infatti richiede:

- che si debba trattare di **imprese strutturalmente in credito Iva** ovvero: imprese che esercitano attività con un'**aliquota media sugli acquisti e sulle importazioni superiore all'aliquota media delle operazioni effettuate maggiorata del 10%** (art. 30, comma 3, lett. a), D.P.R. 633/1972 [CFF ● 230]); imprese che effettuano **operazioni non imponibili di cui agli art. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/1972** [CFF ● 208, 208a, 209] per un valore superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate (*esportatrici abituali*) (art. 30, comma 3, lett. b) del decreto citato); imprese che effettuano

prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per mancanza del **presupposto della territorialità** (art. 7 [CFF ● 207]) (art. 30, comma 3, lett. d); (rimangono pertanto escluse dall'agevolazione le imprese che richiedono il rimborso di imposta ai sensi del comma 4 e del comma 3 lettere c) ed e) dell'articolo 30 del D.P.R. 633/1972);

- che l'impresa svolga la propria attività **da almeno cinque anni**;
- che **non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica** concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile o che comunque gli stessi siano di **scarsa rilevanza** (importi accertati non superiori: al 10% degli importi dichiarati se questi non superano i 100 milioni, al 5% degli importi dichiarati se questi superano i 100 milioni ma non il miliardo di lire, all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire).

Inoltre le imprese che presentano tali requisiti, per poter ottenere l'agognato esonero dalle garanzie richieste per il rimborso dell'imposta, **dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante che:

- il patrimonio netto **non è diminuito**, rispetto all'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40%;
- la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale **non si è ridotta**, rispetto

alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40% per **cessioni non effettuate** nella normale gestione dell'attività esercitata;

- l'attività stessa **non è cessata, ne si è ridotta** per effetto di **cessioni di aziende o rami di aziende** compresi nel suddetto bilancio;
- (esclusivamente per le società di capitali non quotate nei mercati regolamentati) **non risultano cedute** nell'anno precedente la richiesta **azioni o quote della società richiedente** il rimborso, per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- **sono stati eseguiti** i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Come anticipato, l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione agevolativa risulta **fortemente limitato** dalla contemporanea presenza dei requisiti indicati.

Inoltre il secondo ed ultimo comma aggiunto all'art. 38-bis del D.P.R. 633/1972, **limita** ulteriormente l'entità dei rimborsi ottenibili senza garanzia, stabilendo che **l'importo massimo non può essere superiore** al 100% della **media dei versamenti dell'impresa** affluiti nel conto fiscale nel corso del **biennio precedente**.

Rimangono comunque **immutate** le disposizioni introdotte dal decreto legislativo del 23 marzo 1998, n. 56 che sostituendo il secondo periodo dell'art. 38-bis del D.P.R. 633/1972, avevano previsto:

- per le **piccole e medie imprese** la possibilità di richiedere i

rimborsi in oggetto attraverso la presentazione di **garanzie** rilasciate dai **consorzi o cooperative di garanzia collettive fidi**;

- per i **gruppi di società** con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore ai 500 miliardi, la facoltà di richiedere il rimborso mediante **assunzione diretta di garan-**

zia da parte della società **capogruppo o controllante** (con obbligo di restituzione nel caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata);

- **l'esclusione dell'obbligo** di presentazione delle garanzie per i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo **non superiore** a lire

10.000.000 (agevolazione particolarmente significativa per le procedure fallimentari che normalmente non riuscivano ad ottenere le garanzie richieste per il rimborso e, vista l'esiguità degli importi, si vedevano costrette a rinunciare agli stessi per evitare che i tempi della procedura di dilatasero ulteriormente).

Finanziaria 1999

LAVORO INTERINALE DISPOSIZIONI FISCALI INSERITE nel PROVVEDIMENTO COLLEGATO alla FINANZIARIA 1999

di Albino Leonardi

Tra le numerose disposizioni inserite in uno dei provvedimenti collegati alla Finanziaria per il 1999, suscita interesse quella relativa al trattamento fiscale del lavoro interinale, che a quanto risulta dalle cronache sta ottenendo un notevole successo. Il lavoro interinale, come è noto, si concretizza in una prestazione di fornitura temporanea di lavoro. La disciplina specifica è contenuta nella legge 196 del 21 luglio 1997.

Ai limiti insiti nella L. 196/1997, si aggiungeva la mancanza di una precisa regolamentazione fiscale delle prestazioni di fornitura di lavoro temporaneo che stava rischiando di soffocare un istituto dal quale ci si attendono grandi risultati sotto il profilo della crescita occupazionale.

Sotto il profilo previdenziale, invece, chiarimenti sono stati forniti dalla circolare Inps n. 153 del 15 luglio 1998 (si veda nella parte che segue), dove in particolare si è precisato che l'attività di fornitura di lavoro temporaneo appartiene al settore terziario. Conseguentemente sotto il profilo fiscale il la-

voro interinale viene qualificato come una prestazione di servizi.

Disposizioni del «collegato-bis» alla Finanziaria '99

L'articolo 6, del D.d.L. «collegato-bis» alla Finanziaria '99 (si veda la sintesi del provvedimento alle pagg. 14-16 de «*La Settimana fiscale*» n° 38/1998) completa il quadro normativo dell'istituto con l'aggiunta del tassello relativo al trattamento ai fini Iva.

In particolare è previsto che gli oneri «*contributivi e previdenziali*», che effettivamente sono stati sostenuti dall'impresa fornitrice in favore del prestatore di lavoro e rimborsati da parte dell'impresa utilizzatrice, non concorrano alla formazione della base imponibile Iva del servizio di fornitura di lavoro temporaneo (art. 13, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 213]). In questo modo, si è voluto evitare l'assoggettamento ad Iva della quota del corrispettivo (che non ha come contropartita la fornitura del servizio).

Cosa che si sarebbe rivelata particolarmente penalizzante per le imprese utilizzatrici che, per condizione soggettiva (ad es. pro-

rata o mancanza del registro soggettivo), non possono recuperare l'Iva pagata.

Le particolarità che contraddistinguono il contratto di lavoro interinale, tuttavia, contribuiscono a rendere meno lineare l'ambito applicativo delle modifiche proposte.

Datori di lavoro interessati

Come illustrato dalla circolare Inps n. 153 del 15 luglio 1998, i soggetti interessati alla normativa sul lavoro interinale sono i datori che rispettano una serie di requisiti. In particolare è previsto che l'attività di fornitura di lavoro temporaneo possa essere esercitata solo dalle società iscritte all'albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed a tale fine è disposto che:

- si tratti di società di capitali o società cooperativa;
- nella denominazione sociale sia inclusa la dizione «società di fornitura di lavoro temporaneo»;
- l'oggetto esclusivo della società deve essere quello di fornitura di lavoro temporaneo;